

Delibera n. 111/2015

Avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante "disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario".

L'Autorità, nella sua riunione del 10 dicembre 2015

- VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito, "Autorità");
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, e in particolare l'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che individua l'Autorità come organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA la legge 24 novembre 1981, 689, recante "Modifiche al sistema penale", e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO il "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità", adottato con delibera dell'Autorità n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO il "Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario", adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO l'art. 8, comma 1, del Regolamento n. 1371/2007, ai sensi del quale "...le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre un contratto di trasporto";
- VISTO l'articolo 27, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, ai sensi del quale "entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta";
- VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 70/2014, ai sensi del quale "In caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi informativi relativi ai viaggi oggetto del contratto di trasporto di cui all'allegato II, parte I, del regolamento, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie

sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, ai sensi del quale *“Per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”*;

VISTO il reclamo pervenuto in data 17 giugno 2015 (prot. ART n. 2015/3095), con il quale, la sig.ra Paola Sau, tramite il proprio legale Avv.to Alessandra Leonardi, ha segnalato di esser stata sanzionata a bordo del treno Trenitalia “Frecciabianca 9810”, in data 19 agosto 2014, per non aver esibito, dopo un cambio della prenotazione, il biglietto originario assieme al nuovo titolo di viaggio e di non aver ricevuto alcuna risposta dall'impresa ferroviaria al reclamo inviato il 3 settembre 2014;

VISTA la richiesta di informazioni dell'Autorità del 9 settembre 2015 (prot. ART n. 2015/4346), con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nonché dell'art. 37, comma 3, lett. d), decreto-legge n. 201/2011, è stato richiesto all'impresa Trenitalia s.p.a. di fornire chiarimenti e documentazione in relazione ai fatti oggetto del reclamo citato;

VISTA la nota pervenuta in data 28 settembre 2015 (prot. ART n. 2015/4674), con la quale l'impresa Trenitalia s.p.a. ha fornito riscontro alla citata richiesta di informazioni prot. ART n. 2015/4346 del 9 settembre 2015;

CONSIDERATO che, dalle informazioni e dalla documentazione fornite dall'impresa ferroviaria, e da quanto dalla stessa affermato nella citata nota del 28 settembre 2015 (ove l'impresa riscontra che *“In esito alle verifiche svolte per fornire risposta alla richiesta di codesta Autorità, si è constatato un mero errore materiale di trascrizione dell'indirizzo di posta elettronica”* di uno dei legali difensori del passeggero reclamante, con la conseguente mancata ricezione del reclamante della risposta dell'impresa ferroviaria), emerge che il reclamo del passeggero è pervenuto alla stessa in data 12 settembre 2015 e che, a causa di un errore nella trascrizione dell'indirizzo di posta elettronica al destinatario, al reclamo presentato dalla sig.ra Paola Sau in 1^a istanza l'operatore non ha, di fatto, fornito alcuna risposta;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti risulta che, sui biglietti di cui era in possesso la passeggera, erano riportate in caratteri grafici evidenti e di immediata percezione le seguenti diciture: *“DA ESIBIRE CON IL BIGLIETTO ORIGINARIO”*, sul titolo di cambio, e *“DA ESIBIRE IN CAMBIO DI TRENO”*, su quello originario e che, pertanto, tenuto conto del regime sanzionatorio applicato dall'impresa ferroviaria al momento dei fatti per le fattispecie di irregolarità di viaggio riscontrate a bordo treno, modificato a partire dal mese di dicembre 2014, con riguardo a tale profilo non appaiono sussistere i presupposti di fatto e di diritto per un ulteriore approfondimento istruttorio;

RITENUTO pertanto, che, tenuto conto delle indicazioni riportate sul biglietto originario e sul cambio di prenotazione e della idoneità delle stesse diciture a rendere il passeggero

edotto dell'obbligo di esibire entrambi i titoli, il reclamo appare infondato nella parte in cui si contesta l'illegittimità della sanzione irrogata al passeggero a fronte dell'omessa esibizione del biglietto originario unitamente al tagliando di cambio della prenotazione, non ravvisandosi una violazione dell'art. 8, par. 1, del Reg. 1371/2007;

- RITENUTO di contro, che la circostanza – confermata dalla stessa Trenitalia s.p.a. nella nota pervenuta in data 28 settembre – che l'impresa ferroviaria non ha fornito alcuna risposta motivata al reclamo presentato dalla passeggera, potrebbe integrare una violazione dell'art. 27, par. 2, del Reg. 1371/2007, ai sensi del quale *"entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta"*, in relazione alla quale l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014 prevede l'irrogazione da parte dell'Autorità di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200 (duecento) ed euro 1.000 (mille);
- RITENUTO pertanto, che gli elementi acquisiti dagli Uffici dell'Autorità costituiscano, limitatamente al profilo della mancata risposta da parte di Trenitalia al reclamo presentato dalla passeggera, presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Trenitalia s.p.a., per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. L'avvio, nei confronti di Trenitalia s.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 27, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento potrebbe essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200 (duecento) ed euro 1.000 (mille), ai sensi dell'art. 18, comma 2, del predetto d. lgs. n. 70/2014.
3. E' nominato responsabile del procedimento, il Dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni di questa Autorità, in Via Nizza 230, 10126, Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Il destinatario della presente delibera, entro il suddetto termine, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni.

6. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 333,33 (trecentotrentatré virgola trentatré), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 111/2015".
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre 60 giorni dalla notifica, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
10. La presente delibera è notificata a Trenitalia s.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo informazioni.art@cert.trenitalia.it.

Torino, 10 dicembre 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi